

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1493-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE SCARDACCIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1971

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1971

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania fu istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con competenza sull'intero territorio di Puglia e Lucania.

Con successiva legge 11 luglio 1952, numero 1005, la competenza dell'Ente fu estesa all'Alta Irpinia (parte occidentale della provincia di Avellino).

I compiti assegnati dai suddetti provvedimenti di legge all'Ente sono essenzialmente quelli di:

a) provvedere agli studi e alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla irrigazione;

b) redigere i piani generali di bonifica e di utilizzazione delle risorse idriche e predisporre i relativi programmi di attuazione;

c) provvedere all'esecuzione di tutte le opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi, i laghi artificiali, le opere di adduzione e distribuzione delle acque, oltre che all'esercizio delle stesse.

A tale scopo per il passato, con vari provvedimenti di legge, all'Ente sono stati assegnati i seguenti contributi statali:

lire 500.000.000 per la costituzione del fondo patrimoniale;

lire 3.950.000.000 per studi e ricerche e per spese di funzionamento nel periodo dal 1947 al 1968.

In sostanza, in 22 anni, il contributo medio versato all'Ente è stato di 184 milioni all'anno.

Negli ultimi anni, specialmente nel Mezzogiorno, il problema della regimazione e regolamentazione delle acque (sia superficiali che sotterranee) ha assunto sempre più una importanza di particolare rilievo; e ciò sia in relazione ai connessi problemi di difesa del territorio sia per gli aumentati fabbisogni di acqua dal punto di vista civile, industriale ed agricolo, usi che, ovviamente, sono da considerare e da soddisfare con una visione organica e completa.

Nel quadro di tale impostazione l'Ente irrigazione, nell'ultimo quindicennio della sua attività, ha realizzato importanti opere pubbliche di difesa e valorizzazione del territorio (opere idrauliche, irrigue, stradali o civili, ricerche, eccetera) per circa 80 miliardi, intervenendo su un vasto territorio della superficie complessiva di oltre 3 milioni di ettari, comprendenti le regioni di Puglia, Lucania ed Irpinia.

A tale scopo, sulla scorta delle esperienze acquisite, l'Ente predispose nel 1965 un piano generale di utilizzazione delle risorse idriche delle Regioni di sua competenza, piano che ebbe l'approvazione dei competenti Organi tecnici (Consiglio superiore dei lavori pubblici); in base a tale piano sta ora sviluppando le progettazioni esecutive e le realizzazioni dei singoli complessi con finanziamenti sia di carattere ordinario (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) sia di carattere straordinario (Cassa per il mezzogiorno).

Il Piano prevede la ricerca, l'accumulo, la adduzione e la distribuzione di acque su un territorio di circa 800 mila ettari, costituenti la superficie suscettibile di conveniente valorizzazione irrigua dell'intero territorio di competenza (circa 3 milioni di ettari) di cui circa 550.000 da irrigare effettivamente.

Attualmente, mediante le opere progettate dall'Ente, sono stati resi irrigui circa 150.000 ettari, ma è evidente che l'ulteriore sviluppo delle opere potrà consentire una vasta trasformazione capace di incidere profondamente nella modernizzazione e vivificazione di tutto il sistema economico-agrario del territorio in cui opera lo stesso Ente.

È evidente, come del resto si afferma nella relazione di accompagnamento del Governo al presente disegno di legge, che le spese di funzionamento dell'Ente non possano essere coperte dal gettito derivante dalle aliquote di spese generali relative alla esecuzione di opere pubbliche, in quanto queste, « a parte la loro aleatorietà, sono in genere assorbite dagli oneri derivanti dalla esecuzione delle singole opere e dei singoli interventi ».

D'altra parte, nel prossimo futuro, l'azione dell'Ente deve ulteriormente sviluppar-

si in alcuni particolari settori che rivestono interesse di carattere generale; questi settori sono:

1) l'ampliamento delle ricerche e degli studi per il reperimento di tutte le risorse idriche disponibili, atteso il continuo aumento della richiesta di acqua per tutti gli usi nelle regioni di competenza;

2) la prosecuzione di ricerche sperimentali riguardanti l'uso dell'acqua nel settore agricolo e, soprattutto, la costituzione di altre aziende dimostrative in tutti gli ambienti tipici del territorio di Puglia, Lucania ed Irpinia, allo scopo di attuare, su vasta scala, i risultati ottenuti nei campi sperimentali e mettere, quindi, tutti gli operatori agricoli in condizione di apprendere visivamente le tecniche ed i risultati conseguibili con il razionale uso delle acque;

3) la prosecuzione, con maggiore incisività, dell'attività di preparazione delle maestranze per la gestione degli impianti collettivi irrigui e la diffusione dell'attività di assistenza tecnica agli agricoltori nel settore delle tecniche irrigue e di tutti i problemi connessi all'uso razionale dell'acqua;

4) l'approntamento di tutta la progettazione esecutiva riguardante l'attuazione delle opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque, onde consentire la realizzazione del piano entro tempi relativamente brevi, connessi alle disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione dell'Ente ed ai tempi tecnici di attuazione delle singole opere. Ciò comporterà, evidentemente, il potenziamento della *équipe* di tecnici ad alto livello — sia nel settore ingegneristico che agronomico — di cui l'Ente attualmente dispone;

5) l'approfondimento e la definizione di tutta la problematica derivante da un corretto rapporto tra acqua e suolo, in modo da contribuire fattivamente ad un razionale assetto del territorio dal punto di vista idraulico, con particolare riferimento alla eliminazione di tutti i fenomeni di disordine superficiale dei corsi d'acqua interessanti le Regioni suddette;

6) la realizzazione e la gestione di tutte le opere connesse ai singoli programmi di cui ai punti precedenti.

Si tratta, ora, di assicurare per il prossimo avvenire, ad uno strumento operativo che ha già prodotto con l'attività finora svolta risultati positivi e largamente riconosciuti dagli organi dello Stato, mezzi finanziari ed organizzativi più efficienti.

A tale scopo, nel disegno di legge si prevede con l'articolo 1 l'integrazione del fondo patrimoniale di lire 1.500.000.000 ed un contributo complessivo di lire 2.000 milioni, ripartito, per lire 500 milioni nel 1970 e lire 300 milioni nei successivi anni dal 1971 al 1975.

Con l'articolo 2 il disegno di legge prevede la delega al Governo per emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Tali norme dovranno da un lato regolare la nomina e le funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, con l'intesa di semplificare e razionalizzare la funzione degli stessi organi, assicurando la partecipazione di tutte le categorie interessate alle funzioni dell'Ente medesimo; dall'altro le stesse norme dovranno definire le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede le norme per definire il Regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegatizio, e l'articolo 6 prevede le modalità di reperimento delle somme che si prevede di corrispondere all'Ente come aumento del patrimonio e sotto forma di contributo annuale.

Infine, attraverso due nuovi articoli proposti dalla Commissione, e da collocarsi dopo l'articolo 1, l'attività dell'Ente verrebbe estesa a tutto il territorio della provincia di Avellino.

Sono certo che il Senato non negherà il suo voto favorevole.

SCARDACCIONE, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

23 febbraio 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, a condizione che all'articolo 4 venga introdotta, per l'imputazione di spesa al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, la deroga alla legge n. 64 del 1955.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18. marzo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni.

Per i relativi conferimenti, è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

È autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1971 al 1975, per la erogazione, a favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, numero 1005, è sostituito dal seguente:

« Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio della provincia di Avellino ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino sarà costitui-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Le norme di cui al precedente comma dovranno regolare la nomina e le funzioni del presidente dell'Ente e di tre vice presidenti, rispettivamente, per le sezioni della Puglia e della Lucania e per la sezione speciale dell'Irpinia; la costituzione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e di una deputazione per ciascuna delle predette sezioni, con l'attribuzione ad esse di membri del consiglio, nonchè la costituzione e la nomina del collegio sindacale.

Al consiglio di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori — di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie e di altri enti pubblici territorialmente interessati all'attività dell'Ente.

Le predette norme dovranno anche definire, in rapporto ai compiti dell'Ente, le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevedendo, in particolare, che i bilanci, il regolamento organico ed il regolamento di amministrazione e contabilità siano sottoposti all'approvazione del predetto Ministero, di concerto con quello del tesoro.

Art. 3.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del perso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ta in seno all'Ente una sezione speciale per l'Irpinia ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

nale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato ai principi e criteri stabiliti, per il personale degli enti di sviluppo, dall'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901. All'inquadramento in ruolo potrà partecipare il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1969.

Art. 4.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte, per lire 500 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e, per lire 500 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1970.

All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1971 si farà fronte con le riduzioni di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli numero 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte, per lire 500 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 — intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e, per lire 500 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1970.

Identico.

Identico.